

COMUNICATO UFFICIALE N. 86 – Anno Sportivo 2015/2016 – Roma, 25 gennaio 2016

Prot. n. 322

Il giorno 25 gennaio 2016, a seguito di regolare convocazione, si è riunita alle ore 09.30, presso gli uffici della FIH, la Corte di Appello Federale in funzione di Corte Sportiva di Appello, così composta:

Presidente:

Avvocato V. Vitale

Componenti:

Avvocato M. G. Martinelli, Avvocato E. Sibilio, Avvocato A. D'Achille, Avvocato J.J. Di Nicco

per decidere sull'istanza in reclamo presentata dal Sodalizio Cus Cagliari nella persona del Presidente e Legale rappresentante Sig. Stefano Arrica.

La stessa è stata inviata e ricevuta a mezzo posta elettronica certificata in data 25 novembre 2015 presso la Federazione corredata dal versamento, tramite bonifico bancario di Euro 250,00 quale tassa federale ricevuto in data 26 novembre 2015, avverso il provvedimento adottato dal Giudice Sportivo Nazionale Avv. Roberto Catucci, del 19 novembre 2015.

Svolge le funzioni di Segreteria la Dott.ssa Alessandra Andreoni.

Il reclamo è infondato e non merita perciò accoglimento.

Innanzitutto va rilevato come esso si presenti eccessivamente generico dal momento che non adempie l'onere che sarebbe tipico di ogni atto di impugnazione di censurare espressamente e punto per punto il provvedimento del primo Giudice che si impugna.

In ogni caso va rilevato come la generica doglianza riguardante la presunta posizione irregolare dell'atleta Singh Baliyar sia priva di fondamento.

E' pur vero, infatti, che il NOC di cui alla circolare n° 2 valevole per l'anno sportivo in corso 2015 - 2016 prevede che la Federazione di appartenenza e di provenienza dell'atleta debba indicare espressamente il campionato italiano da disputare; ma è pur vero che per prassi consolidata questa Federazione ha sempre fornito nella specie un'interpretazione alquanto elastica ed ampia, limitandosi a verificare che la Federazione straniera certificasse il nulla osta.

Si vedano in proposito i seguenti documenti:

- Federazione spagnola di Hockey in data 20 ottobre 2015 in relazione all'atleta Joan Lloret;

- Federazione indiana in data 25 agosto 2015 in relazione all'atleta Arminder Singh S/o Harbans Singh;
- Federazione argentina in data 19 agosto 2015 in relazione all'atleta German Chaves Lazo e, sia pure indirettamente, Federazione egiziana 24 dicembre 2015 in relazione all'atleta Tamer Ahmed Soliman Abouelian.

In tutti questi casi e in molti altri simili le Federazioni straniere si sono limitate a fornire a quella italiana un nulla osta che per quanto generico è stato sempre ritenuto pienamente valido ed efficace per i fini a cui è stato previsto.

A ciò si aggiunga che, come è evidente, ogni federazione straniera non può che attenersi ai propri regolamenti, i quali non sempre collimano con quelli italiani. Ciò significa che evidentemente la Federazione italiana è indotta a recepire e utilizzare i provvedimenti delle Federazioni straniere come da esse predisposti e purché siano in grado di garantire quel minimo di certezza che non può essere pretermesso.

Per le altre doglianze di cui al reclamo questa Corte ritiene sufficiente rinviare alla decisione del Giudice Sportivo Nazionale impugnata del 19 novembre 2015 che appare adeguatamente motivata sotto tutti gli altri profili e perciò meritevole di condivisione.

P.Q.M.

Rigetta il reclamo e manda alla Segreteria per le comunicazioni di rito: dispone infine che il presente provvedimento sia trasmesso al Presidente Federale per le determinazioni di competenza.

Il Presidente

F.to Avv. Vincenzo Vitale

Componenti effettivi

F.to Avv. Maria Grazia Martinelli

F.to Ersilia Sibilio

F.to Alessandro D'Achille

F.to Juan José Di Nicco

Per la pubblicazione

Roma, 26 gennaio 2016

Il Segretario Generale
Francesca Vici

